

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2308

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALMIRANTE, DE MARZIO, FRANCHI, MARCHIO

Presentata il 28 luglio 1973

Modifica al decreto del Presidente della Repubblica
23 giugno 1972, n. 749, concernente la nomina a segretario generale di seconda classe

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, concernente il nuovo ordinamento dei segretari provinciali e comunali, ha creato un'assurda ed ingiustificata sperequazione fra gli appartenenti al vecchio ruolo di segretari capo di prima classe.

Con tale decreto infatti è stata soppressa la qualifica di segretario capo di prima classe e sostituita con la nomina a segretario generale di seconda classe.

Di questo beneficio ne hanno fruito soltanto 850 segretari capo di prima classe che, a seguito dei concorsi espletati ai sensi dell'articolo 19 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, erano stati dichiarati vincitori e titolari di sede.

Uguale beneficio non è stato previsto per altri 150 segretari, anch'essi risultati vincitori dei concorsi suddetti e quindi con parità formale di diritti, nonché per gli idonei i quali per carenza di sedi non hanno a suo tempo conseguito la promozione e la nomina a segretario capo di prima classe.

Il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, per gli altri 150 vin-

tori e per gli idonei dei concorsi in argomento, ha previsto all'articolo 21 — ultimo comma — esclusivamente una parziale ed insoddisfacente soluzione economica. In tal senso non può che essere considerata la concessione di tre scatti biennali contemplata appunto nell'ultimo comma dell'articolo 21, in quanto non compensativa della palese ingiustizia e della lesione di diritto che si è compiuta ai danni del personale di cui trattasi.

Occorre altresì ricordare che nella redazione originaria del progetto da cui poi è scaturito il decreto del Presidente della Repubblica del 23 giugno 1972, n. 749, era inclusa una norma che prevedeva appunto per i vincitori e gli idonei dei concorsi a posti di segretario capo di prima classe, i quali non avessero comunque ottenuto la promozione a tale qualifica, l'inserimento nella graduatoria in base ai punteggi a suo tempo conseguiti e maggiorati per i titoli successivi acquisiti.

La norma in argomento rifletteva un'esigenza di praticità (essendo superfluo riaccettare il grado di preparazione dei 150 vincitori e degli idonei risultato già positivo nei concorsi effettuati) nonché un doveroso criterio di considerazione e di equità nei riguardi di un

gruppo di funzionari per i quali gli esami sostenuti e la lunga prestazione di servizio costituivano di per se stessi elementi di merito.

È appena il caso di sottolineare, infine, che ben diverso è stato il trattamento usato in analoghe circostanze ad altre categorie della pubblica amministrazione e degli enti locali.

Per le ragioni sopra esposte e per porre fine ad un grave atto di ingiustizia e di immotivata discriminazione chiediamo con l'articolo unico della presente proposta di legge il riconoscimento per i funzionari di cui si è detto, ad

essere inseriti nelle graduatorie dei concorsi a posti di segretario generale di seconda classe che saranno espletati ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749 e l'emanazione, nella prima applicazione della legge, di un apposito bando di concorso per soli titoli riservati ai segretari comunali vincitori o idonei dei due precedenti concorsi espletati per la nomina alla soppressa qualifica di segretario comunale capo di prima classe.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I vincitori che comunque non hanno ottenuto la promozione e gli idonei dei concorsi per esami a posti di ex segretario comunale capo prima classe, espletati ai sensi dell'articolo 19 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e dello articolo 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, nonché gli idonei dei concorsi per esami a posti di segretario comunale generale di seconda classe che saranno espletati ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, ove non partecipino ai successivi concorsi per la nomina alla qualifica di segretario comunale generale di seconda classe, hanno titolo ad essere inseriti nelle graduatorie dei concorsi medesimi, in base alla votazione conseguita negli esami dei concorsi precedenti cui hanno partecipato, maggiorata del punteggio per i titoli posseduti alla data del concorso nella cui graduatoria vengono inseriti.

Nella prima applicazione della presente legge è espletato un concorso per soli titoli riservato ai segretari comunali vincitori, che comunque non hanno ottenuto la promozione, o idonei dei due precedenti concorsi espletati per la nomina alla soppressa qualifica di segretario comunale capo di prima classe dopo il concorso per trasferimento di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 giugno 1972, n. 749, e prima del concorso di cui all'articolo 8 del medesimo decreto.